



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 21322 112/11/2015 del 02 OTT. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizio III

PALERMO

(rif. nota 26701 del 4 agosto 2015)

OGGETTO: Art. 80 L.r. n.9/2015. Iscrizione dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Croce Rossa Italiana al Registro regionale delle persone giuridiche e al Registro regionale delle associazioni di volontariato. Quesito.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che, secondo quanto previsto dall'art.80 della L.r. n.9 del 2015, i Comitati locali e provinciali dell'Associazione Croce Rossa Italiana sono iscritti di diritto al registro regionale delle persone giuridiche e al registro regionale delle associazioni di volontariato; lo stesso articolo precisa che l'iscrizione avviene "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, che prevede, invero, l'iscrizione dei predetti Comitati nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale.



Ciò posto, si chiede allo Scrivente Ufficio di chiarire a quale dei due registri (registro delle associazioni di volontariato o registro delle associazioni di promozione sociale) vada indirizzata l'iscrizione.

2. Sul quesito posto si osserva quanto segue.

L'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), ha previsto che: “Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica”.

MM
1023
Il successivo comma 1 bis, inserito dall'art. 4, comma 10-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, statuisce che: “I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri



provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383”.

Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro della difesa, con D.M. 16 aprile 2014, ha individuato *“le modalità organizzative e funzionali della Associazione della Croce Rossa Italiana, anche con riferimento ai rapporti tra l'ente e i Comitati locali e provinciali nel rispetto del principio fondamentale di unità in base al quale nel territorio nazionale non vi può essere che una sola Associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'interno del territorio”* (art.2, comma 1).

Lo stesso decreto ha precisato che: *“ I Comitati locali e provinciali, quale base associativa privatizzata, perseguono le finalità dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza dell'Ente”* (art.2, comma 2).

MM
RDB
Il legislatore regionale con l'art.80 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9, rubricato *Iscrizione dei comitati locali e provinciali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana al registro regionale delle persone giuridiche e al registro regionale delle associazioni di volontariato*, ha così disposto: *“ Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i comitati locali e provinciali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio siciliano sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle persone giuridiche della Regione alla data prevista dal medesimo articolo 1-bis e, nel registro delle associazioni di volontariato”.*

Con tale norma, il legislatore regionale ha previsto l'iscrizione di diritto dei comitati locali e provinciali dell'Associazione Croce Rossa Italiana nel registro regionale delle persone giuridiche della Regione¹, così come previsto dall'art.1bis del D.Lgs. n.178 del 2012; ha poi previsto, diversamente da quanto disposto dal citato decreto legislativo, l'iscrizione di diritto degli stessi comitati nel registro delle associazioni di volontariato e non in quello delle associazioni di promozione sociale.

Tale scelta suscita, invero, perplessità tanto più che il precedente art.64 della L.r. n. 9/2015, rubricato *Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale*, istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, prevedendo che *“L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per potere stipulare convenzioni con enti pubblici e per usufruire dei benefici previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche e integrazioni»*.

Sarebbe stato, pertanto, più coerente con il quadro normativo sopra delineato, prevedere l'iscrizione dei comitati locali e provinciali dell'Associazione CRI nell'istituendo registro delle associazioni di promozione sociale.

MM.
1023
Tuttavia, poiché il disposto del citato art.80 è chiaro e non lascia margini di dubbio (sia la rubrica che il testo dell'articolo fanno riferimento al registro delle associazioni di volontariato), le predette associazioni andranno iscritte in Sicilia di diritto nel registro delle associazioni di volontariato, con conseguente applicazione alle stesse delle disposizioni di cui alla legge n.266/1991 (Legge - quadro sul volontariato), a meno che non si proceda - come, invero, sembrerebbe opportuno - ad una modifica del testo della

¹ Cfr. sul punto il parere di questo Ufficio n.17564 del 9 settembre 2014, reso alla Presidenza della Regione, Segreteria Generale.



norma in esame volta a renderlo conforme alla previsione dell'art. 1bis del D.Lgs. n.178/2012, peraltro richiamato in modo espresso dalla stessa norma.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – visto Avv. Maria Mattarella)

M. Brancato

M. Mattarella



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

[Handwritten signature]

